

Assemblea generale della Corte Militare di Appello

Anno Giudiziario 2017

Intervento

*del Procuratore Generale Militare della Repubblica
presso la Corte Militare di Appello*

- Dr. Antonio SABINO -

Roma, 3 Marzo 2017

Saluto alle autorità e agli intervenuti.

Era il 1978 quando Giorgio Strehler, nel presentare al pubblico televisivo una strepitosa rappresentazione del Simon Boccanegra di Verdi, data alla Scala con la sua regia e sotto la direzione di Claudio Abbado, esordiva con queste parole: “Ogni volta che mi succede di parlare del teatro, soprattutto di un fatto al quale ho partecipato direttamente, ogni volta che devo spiegare o introdurre qualcosa, provo una specie di senso di inutilità, perché sono convinto che il teatro, come del resto qualsiasi fatto d’arte, deve spiegarsi da solo, deve farsi capire da se stesso e basta”.

Queste parole credo si adattino perfettamente anche alla giustizia degli uomini, che dovrebbe potersi spiegare da sola e farsi capire da se stessa, tramite i suoi riti e gli atti motivati che ne sono il compimento.

Il grande regista, però, smentiva prontamente se stesso e si lasciava andare a una densa esposizione del senso che aveva inteso dare alla grande opera verdiana, così confermando che, alla fine, qualsiasi

fenomeno umano non sfugge al bisogno di una narrazione ulteriore rispetto al suo nudo realizzarsi.

Per quanto ci riguarda, si tratta forse della necessità di trovare una impossibile giustificazione all'inevitabile incapacità della giustizia umana a dare piena attuazione al naturale e pervasivo desiderio di far coincidere il bene con il giusto.

E questo forse è l'unico senso che possiamo dare a questo nostro incontro, inserito dal legislatore nei riti della giustizia con la definizione di "Assemblea Generale"; e sta a noi riempire l'evento di oggi di significati propositivi, soprattutto quando, come nei tempi che stiamo vivendo, il complessivo sistema giudiziario del Paese si agita tra i flutti di una crisi da cui sembra quasi impossibile riuscire ad emergere.

Così mi accingo anche quest'anno a dare il mio contributo, sicuramente modesto, che affido alla vostra benevola indulgenza.

Nell'avviarmi ad illustrare brevemente l'attività svolta dalle Procure Militari nel 2016, devo precisare che l'esposizione potrà fornire indicazioni solo parziali sul complessivo fenomeno delle condotte penalmente rilevanti che emergono in ambito militare.

In questa sede è stato più volte sottolineato che troppe fattispecie, pur astrattamente qualificabili come reato militare per il loro contenuto sostanziale, non

rientrano nella giurisdizione penale militare e quindi sfuggono ad un capillare monitoraggio.

Le incongruenze del riparto di giurisdizione tra giudice militare e giudice ordinario, quindi, oltre ai tanti problemi che producono, impediscono di delineare un completo quadro della situazione, che sarebbe utilissimo anche per lo svolgimento di una ben calibrata attività di prevenzione.

Al momento ci sorreggono, per soddisfare almeno in parte l'esigenza, i dati cortesemente forniti dalla Direzione Generale del Personale Militare (per Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, relativi alle procedure di esame delle sentenze penali divenute irrevocabili.

Parliamo per l'anno 2016 di 1690 sentenze esaminate, di cui 328 emesse dai giudici militari e 1.362 da quelli ordinari.

Nelle tabelle allegate (formate con criteri non del tutto omogenei, essendo provenienti da autorità diverse) sono riportati, tra l'altro, i casi nei quali le sentenze del giudice ordinario hanno portato nell'anno 2016 all'adozione di una sanzione disciplinare.

Si potrà notare che, in linea di massima, si tratta di un numero alquanto esiguo rispetto a quello complessivo delle sentenze esaminate. È ragionevole ritenere che ciò derivi dalla cospicua quantità di

sentenze di assoluzione o comunque relative a condotte illecite di scarsa rilevanza e gravità, ovvero del tutto estranee al mondo militare.

È doveroso esprimere in questa sede un ringraziamento alla Direzione Generale del Personale Militare, al suo Direttore Generale e a tutto il suo staff, e al Comando Generale della Guardia di Finanza per la disponibilità e la collaborazione.

Passando, quindi, ad un sommario esame delle statistiche relative al lavoro delle Procure Militari, è possibile evidenziare un'ulteriore flessione del numero di nuovi procedimenti, mentre meno significativa è la riduzione del numero di militari iscritti nel registro degli indagati nell'anno 2016.

Peraltro la riduzione delle sopravvenienze non è stata omogenea sul territorio nazionale.

Infatti, quanto al numero di nuovi procedimenti, la riduzione è stata di circa il 21% sia a Verona che a Napoli, mentre Roma è rimasta praticamente invariata.

Il numero di nuovi soggetti iscritti si è, invece, ridotto di circa il 30% a Verona e circa il 7% a Napoli, restando pressoché invariato a Roma.

Complessivamente i militari iscritti nel registro degli indagati (mod. 21) nell'anno 2016 sono stati 1457, il 6,5% in meno rispetto al 2015.

Il numero di nuovi procedimenti è stato di 1030 a carico di soggetti noti e 267 a carico di ignoti, rispettivamente il 14% e il 20% in meno rispetto al 2015.

I procedimenti esauriti sono stati 1322 di cui 368 con esercizio dell'azione penale mediante ordinaria richiesta di rinvio a giudizio (147 a Verona, 127 a Roma e 94 a Napoli), 824 con richiesta di archiviazione (303 a Verona, 334 a Roma e 178 a Napoli) e 143 per riti speciali o invio ad altra Autorità giudiziaria o per altre ragioni di carattere processuale (riunioni ad altri procedimenti ecc.).

Altro aspetto significativo è il rapporto tra il numero di militari iscritti nel registro degli indagati e il numero di quelli in servizio sul territorio, che risulta alquanto differente nelle tre realtà territoriali in cui si articola l'organizzazione giudiziaria militare. Infatti, nella circoscrizione di Verona si registra una incidenza dello 0,35 % (un indagato ogni 283 militari in servizio sul territorio), in quella di Roma dello 0,48 % (uno ogni 207) e in quella di Napoli dello 0,42 % (uno ogni 237).

Riguardo alla suddivisione per Forza armata, rinvio alla relativa tabella.

Ancora una volta occorre evidenziare il gran numero di anonimi.

Nel 2016 sono stati 624, di cui ben 329 ricevuti solo dalla Procura Militare di Roma, mentre alle due sedi di Verona e Napoli ne sono pervenuti rispettivamente 150 e 145.

Da tali segnalazioni sono scaturiti complessivamente 27 procedimenti a carico di soggetti noti e 11 a carico di ignoti, prevalentemente per reati contro l'Amministrazione militare.

Molti commenti potrebbero essere svolti su questo fenomeno, difficilmente interpretabile attraverso una univoca chiave di lettura.

L'insidia che vi si annida, tuttavia, non può essere disconosciuta e, di certo, non è neutralizzabile semplicemente cestinando tutti gli esposti e dando per scontata la falsità del loro contenuto. Occorre proseguire, invece, sulla strada della prudenza e della discrezione nello svolgimento delle necessarie indagini, colpendo i calunniatori e i diffamatori quando è possibile scoprirli, ma anche perseguendo quelle condotte illecite che non vengono denunciate con le forme ordinarie nel timore, non sempre infondato anche se moralmente poco giustificabile, di possibili ritorsioni.

Di sicuro è opportuno che, soprattutto a livello formativo, sia stimolato un sempre più avvertito senso

di correttezza e di lealtà verso l'istituzione di appartenenza e nei rapporti interpersonali sia di natura privata che legati al servizio, nel solco di una tradizione militare che merita di essere conservata e ulteriormente valorizzata.

In merito alle tipologie di reato maggiormente frequenti non si registrano sostanziali variazioni rispetto all'anno precedente, tranne un rilevante aumento degli episodi di truffa a danno dell'Amministrazione militare.

Il numero di militari indagati per questa forma di illecito è aumentato di quasi l'85%, passando da 137 iscritti a mod. 21 nell'anno 2015 a 253 nell'anno successivo. La sede di Napoli è stata la più interessata dal fenomeno, avendo avuto essa sola nel 2016 ben 196 iscritti a fronte dei 98 dell'anno precedente.

Anche in questa occasione devo ribadire l'esigenza di intervenire lì dove si annidano i maggiori rischi di condotte fraudolente. Mi riferisco in particolare, alle procedure concernenti le indennità di missione o per servizi particolari e la retribuzione per lavoro straordinario.

Si tratta, peraltro, di istituti regolati da una normativa primaria e secondaria a volte opaca e di non univoca lettura, con conseguenti problemi applicativi e incertezze giurisprudenziali.

Ritengo, quindi, sia necessario procedere allo studio e all'attuazione di disposizioni che prevedano forme di documentazione, di controllo e di liquidazione più lineari ed efficaci.

Una significativa riduzione vi è stata per il reato di peculato militare. Si è passati, infatti, da 62 indagati nell'anno 2015 a 38 nel 2016. Riguardo al cosiddetto peculato del finanziere, invece, il numero complessivo è aumentato da 13 a 19.

L'incidenza di reati che coinvolgono la sfera sessuale è stata di modesta entità e ciò costituisce un dato sicuramente positivo.

È ovvio, tuttavia, che non si può ignorare che viviamo in un contesto sociale e culturale caratterizzato sia da episodi di violenza sulle donne che, più in generale, da atti di prevaricazione e pressione psicologica.

Né può essere minimizzato il rischio, sicuramente più concreto dopo la sospensione della leva obbligatoria, che siffatti comportamenti passino sotto silenzio, provocando oltre al possibile perdurare nel tempo delle condotte lesive, l'oscura sedimentazione di un malessere molto pericoloso anche per la sicurezza e l'efficienza delle operazioni.

Si rivela, quindi, indifferibile, come possibile rimedio, la rimodulazione degli strumenti repressivi, provvedendo all'armonizzazione dei reati militari contro la persona con le fattispecie in materia di reati sessuali e di stalking, così da rendere più lineare ed efficace la risposta dello Stato.

Ovviamente la repressione, in questo campo particolarmente delicato, può ben poco senza una adeguata opera di prevenzione. Perciò è indispensabile che tutti i militari, a qualsiasi livello, continuino a fare la propria parte.

Ancora una volta, una particolare responsabilità grava su coloro che operano nel campo della formazione. Soprattutto loro non devono abbassare la guardia, nella consapevolezza che la vita militare comporta situazioni che possono sicuramente costituire facile occasione per condotte devianti di tal genere.

Inoltre, pur tenendo conto che i militari oggi sono chiamati a gestire nei teatri operativi situazioni di stress e di pericolo che richiedono un particolare rigore addestrativo, occorre non indulgere a pratiche fondate sull'erroneo convincimento che certi risultati possono essere raggiunti solo mediante l'esercizio di un autoritarismo estremo, che interpreti il dovere di obbedienza come annientamento della volontà del subordinato. Oltre alla intrinseca illegittimità di tali

metodi, si rischia di alimentare una visione della militarità che oggi meno che mai appartiene alla nostra cultura e che può sfociare in inaccettabili e illecite violazioni dei diritti della persona.

Va, quindi, apprezzata e ulteriormente incentivata l'opera di prevenzione, che già molti colleghi svolgono al fianco dei comandanti e degli ufficiali di polizia giudiziaria, perché sia efficacemente diffuso in tutti i gangli dell'organizzazione il valore della legalità, come principio su cui si fonda la credibilità di tutte le istituzioni democratiche, comprese quelle militari, e che costituisce il presupposto essenziale per il loro corretto e proficuo funzionamento.

Ora qualche considerazione di carattere generale.

Molti dei presenti nei loro più remoti trascorsi di servizio (i miei ricordi risalgono al servizio svolto dopo il conseguimento della laurea a cavallo tra il 1980 e il 1981) avranno sentito risuonare il fatale avvertimento: “ti mando a Gaeta”.

L'indirizzo di destinazione poteva essere diverso: Forte Boccea, Peschiera del Garda, Buoncammino ecc., ma il messaggio era sempre chiarissimo e spesso raggiungeva l'obiettivo, con il riottoso militare quasi sempre di leva che, terrorizzato dalla inquietante minaccia, finiva con il piegarsi di fronte alla superiore volontà.

Certo, anche all'epoca non vi erano dubbi che si trattasse di un'iperbole e che in nessun ordinamento democratico un superiore gerarchico, per quanto elevato sia il suo grado, ha il potere di incarcerare chicchessia.

La banale ovvietà di questa osservazione, però, non impedisce di intuire le distonie di un sistema di rapporti che in quel periodo sembrava ancora ispirato a forme di supremazia speciale di stampo precostituzionale e che faceva fatica a recepire le imponenti novità introdotte nel 1978 con la legge 382, contenente norme di principio sulla disciplina militare.

Molto tempo è passato, e io non credo di essere lontano dalla realtà se dico che il progresso - lo definirei culturale - che ha caratterizzato le Forze Armate, deve non poco alla giustizia militare così come riconfigurata dalla legge n. 180 del 7 maggio 1981, che ha reso finalmente effettivi anche nella nostra speciale giurisdizione i principi di autonomia e indipendenza che devono presidiare ogni organizzazione giudiziaria.

Quella epocale riforma, infatti, oltre al definitivo riequilibrio costituzionale del sistema, ha significativamente contribuito ad alimentare la progressiva presa di coscienza della pariteticità di tutti

i militari di fronte alla legge e anche alla legge penale militare.

L'esercizio dell'autorità di comando, come basilare formula organizzativa tipica della militarità, e il corrispondente dovere di obbedienza, diventano così i poli di un rapporto gerarchico, sulla cui corretta esplicazione è chiamato ad esprimersi un giudice realmente terzo e imparziale, che nella legge trova il suo unico parametro di riferimento.

Si innesca un circuito virtuoso, che porta ad affidare il corretto ed efficace perseguimento degli scopi istituzionali più alla consapevole partecipazione di tutte le componenti che a forme di soggezione basate solo sulla minaccia del castigo, pur necessario per le violazioni più significative; il tutto senza lasciar estinguere il fuoco delle tradizionali virtù militari: lealtà, coraggio, dedizione al servizio, attaccamento al dovere, spirito di sacrificio spinto fino all'estremo limite della vita; virtù che nella dimensione funzionale al perseguimento degli scopi istituzionali ritrovano il senso della loro perdurante attualità.

Un netto segno di discontinuità con il passato credo sia riconoscibile anche nella lunga, straordinaria stagione che ha visto, a partire dalla metà degli anni novanta, la celebrazione dei processi per crimini di

guerra commessi dai nazifascisti dopo l'8 settembre 1943 in Italia.

Si è trattato di un'esperienza vissuta, sia pur nell'inevitabile alternanza di luci e ombre, all'insegna non solo del doveroso rispetto verso le tante vittime delle stragi, trascurate da un colpevole oblio insieme ai loro familiari e ai sopravvissuti, ma anche del rifiuto, opposto a volte non senza difficoltà, di qualsiasi possibile tentativo, anche interno all'istituzione, di minimizzare o addirittura trovare delle giustificazioni ai comportamenti omissivi di un passato in cui la magistratura militare si era dimostrata troppo incline ad assecondare le logiche di una malriposta ragion di Stato, piuttosto che raccogliere a viso aperto, in una sorta di catarsi istituzionale, la sfida del confronto con le istanze di giustizia provenienti da quanti, direttamente o indirettamente, avevano subito le macroscopiche violazioni del diritto umanitario commesse nel secondo conflitto mondiale.

Un'altra significativa nota positiva della riforma del 1981 è riconoscibile nella incessante opera di analisi svolta sulla compatibilità costituzionale di molte fattispecie di reato militare varate dal legislatore del 1941. Innumerevoli, infatti, sono le ordinanze emesse soprattutto negli anni ottanta e novanta dai giudici militari, grazie alle quali la Corte

Costituzionale è potuta intervenire con un'opera di adeguamento tanto indispensabile quanto massicciamente demolitoria, riuscendo così a dare ai codici penali militari, se non una complessiva coerenza sistematica e di materia, quanto meno un accettabile livello di compatibilità costituzionale.

Molto altro è stato fatto, ma quanto ancora si sarebbe potuto fare in questi quasi trentasei anni di giustizia militare rinnovata è possibile saperlo solo in parte, perché, come ho già rimarcato, solo in parte la giustizia militare si è occupata e si occupa dei reati militari.

E' sin troppo noto, infatti, che sin dal lontano 1956, con la modifica dell'art. 264 C.P.M.P. ad opera della L. 23 marzo 1956, n. 167, è stata abbandonata la logica che sorreggeva l'intero impianto del codice di pace e della nostra giurisdizione, sottraendo ai tribunali militari la competenza a conoscere dei reati comuni commessi da appartenenti alle Forze armate in circostanze tali da determinare offesa per gli interessi militari dello Stato. Sul punto non mi dilungo, essendo questione arcinota.

Non posso, però, non ribadire quanto già espresso in altre precedenti occasioni, ossia che l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare ai principi costituzionali si è innestato su un percorso

caratterizzato da una incongrua quanto devastante amputazione di competenze, che ha tradito il sostanziale disegno costituzionale.

La storia comunque segue i suoi percorsi e in qualche caso gli eventi accelerano il cammino pur non indicando chiaramente la meta.

Per quanto ci riguarda, la svolta si è avuta con la sospensione del servizio militare di leva: una rivoluzione dalla quale sono nate Forze Armate professionali, sicuramente più moderne ed efficienti, ma che ha determinato un processo di anemizzazione della giustizia militare che occorre necessariamente gestire.

La riduzione del volume di affari ha raggiunto livelli di guardia non più accettabili in un contesto di crisi in cui, pur senza voler cedere a logiche di tipo aziendalistico che mal si attagliano alle aule di giustizia, una valutazione sulla tenuta sia economica che funzionale del sistema non può essere ulteriormente elusa.

E ciò appare ancor più vero soprattutto se si consideri che i nuovi meccanismi deflattivi introdotti nel processo penale (mi riferisco alla messa alla prova e alla non punibilità per particolare tenuità del fatto) stanno trovando una significativa applicazione anche

in ambito penale militare, rendendo ancora più indifferibile l'avvio di una approfondita riflessione.

La caotica tortuosità dei confini della giurisdizione penale militare crea problemi non solo a tutti gli operatori, siano essi magistrati, avvocati, comandanti di corpo o, in genere, polizia giudiziaria, ma soprattutto ai soggetti del processo, siano essi imputati, persone offese o testimoni, e, in definitiva, incide pesantemente in termini negativi sull'andamento del servizio.

Con la legge finanziaria 2008 ci si è illusi di razionalizzare il settore pensando di adeguare le dimensioni dell'apparato alla nuova realtà portando da nove a tre il numero dei Tribunali Militari, da nove a cinque i componenti del Consiglio della Magistratura Militare e eliminando le Sezioni distaccate della Corte Militare d'Appello. Si è trattato di una operazione che ha prodotto, forse, qualche risparmio economico, ma ha alimentato le condizioni per ulteriori incongruenze.

Infatti, un sistema giudiziario troppo ridotto nelle sue articolazioni e ormai sostanzialmente privo di ricambio generazionale vede ridotta anche la fisiologica e salutare dialettica che deve svilupparsi al suo interno, il che altera in certa misura anche la stessa logica dell'autogoverno che, per non scivolare verso una mera autoreferenzialità, non può che essere il punto di confluenza di una realtà effettivamente

plurale, come si conviene ad un potere, quale è quello giudiziario, che trova la sua vera legittimazione nella diffusione del suo esercizio.

Credo che queste considerazioni, sia pure appena accennate, dovrebbero quanto meno scoraggiare ogni tentazione di risolvere la questione dei carichi di lavoro mediante ulteriori tagli di sedi, di uffici o di personale.

Nei miei passati interventi ho sempre detto, e lo ribadisco anche oggi, che l'obiettivo essenziale da perseguire è la tutela degli interessi militari dello Stato, mediante un controllo di legalità che per le Forze armate assume un rilievo e delle caratteristiche assolutamente peculiari.

Si tratta di un'attività funzionale non solo alla punizione di coloro che violano la legge penale militare ma anche, e forse soprattutto, al mantenimento della disciplina militare, preconditione essenziale per il corretto ed efficace perseguimento delle finalità istituzionali previste dalla Costituzione.

Per tale ragione, occorre assicurare, senza esitazioni e senza compromessi, la celerità dei processi a carico dei soggetti in armi. Se una sentenza che giunge tardi è per ogni cittadino comunque una sentenza ingiusta, per il cittadino militare lo è ancor di più, e non solo per le ricadute a volte devastanti in

termini di perdita o compromissione di posizioni soggettive, ma soprattutto perché ci si muove in un campo in cui ogni possibile violazione penalmente rilevante, fino a che non trova la sua composizione giudiziaria con una sentenza definitiva, viene a turbare i delicati equilibri su cui si reggono le attività militari.

Nell'attuale assetto ordinamentale della giustizia militare, certo grazie anche agli esigui carichi di lavoro, i tempi sono normalmente più che ragionevoli, anche se neppure le nostre aule sono immuni dai problemi che derivano dalla farraginosità del processo penale.

Questa considerazione, ovviamente, non può spingerci ad avallare uno status quo che, come ho già detto in molte altre occasioni, ritengo ormai insostenibile; deve invece indurci a riflettere attentamente affinché le possibili soluzioni apportino un reale miglioramento del servizio giustizia per le Forze armate.

A tal fine occorre rivedere l'efficacia di una narrazione che, pur con qualche timido accento dissonante, di fatto individua i possibili percorsi riformatori nella sola alternativa tra razionalizzazione in senso ampliativo dei confini di giurisdizione e confluenza verso la magistratura ordinaria mantenendo un elevato tasso di specializzazione.

Al di là della questione costituzionale, che vede contrapposti due fronti apparentemente inconciliabili, io ho sempre sostenuto, e lo ribadisco in questa sede, che un corretto approccio ai problemi che abbiamo di fronte non può prescindere da un esame critico della legislazione sostanziale.

È ormai evidente, infatti, che di fronte ai nuovi e complessi scenari in cui si muovono le nostre Forze armate l'attuale assetto codicistico non risulta in grado di offrire le necessarie risposte.

Inadeguata risulta soprattutto la copertura normativa delle missioni all'estero, che spesso si svolgono in contesti segnati da veri e propri conflitti armati e che, pertanto, richiedono regole certe e ben calibrate in tema, ad esempio, di responsabilità dei comandanti per i danni che possono derivare dalla predisposizione e dallo svolgimento delle attività operative.

Per non dire che l'applicazione del codice di pace, ormai stabilita in via ordinaria dall'art. 19, comma 1 della legge n. 145 del 21 luglio 2016, oltre a congelare tutte le disposizioni in materia di diritto umanitario contenute nel codice di guerra - ciò in stridente violazione dei nostri obblighi internazionali - ha di fatto mandato in soffitta un sistema normativo che in anni non troppo lontani era stato interessato da

significative e pur condivisibili riforme rimaste di fatto inattuate.

D'altra parte, l'inspiegabile inerzia che ha caratterizzato l'iter parlamentare del cosiddetto terzo codice, riguardante appunto le missioni fuori area e su cui sembrava si fossero coagulati ampi consensi, risulta sintomatica del fatto che stiamo vivendo una stagione poco propizia per affrontare in modo soddisfacente temi di questa portata.

In ogni caso, occorre tener conto che le questioni ordinamentali, su cui pare maggiormente concentrarsi l'attenzione dei più, non costituiscono una variabile indipendente, ma influiscono in modo decisivo sul sistema penale militare nel suo complesso.

Il mantenimento di organi di giustizia dedicati esclusivamente alla cognizione dei reati militari costituisce, infatti, una scelta di campo che può trovare la sua giustificazione solo sul riconoscimento di peculiari esigenze di tutela, con la conseguenza che dovrà abbandonarsi ogni obiezione legata al tasso di produttività, poiché qualsiasi intervento ampliativo di competenza non potrà mai portare la giustizia militare ad avere carichi di lavoro paragonabili a quelli medi della giustizia ordinaria.

Per contro, una riforma che attenuasse l'elevato grado di specialità che caratterizza l'attuale assetto

porterebbe con sé il rischio di produrre un affievolimento del livello di tutela oggi assicurato, con inevitabili ricadute negative in termini di celerità ed efficacia degli interventi.

È evidente che in un contesto di tal genere non sarà facile prendere una decisione, anche perché vi sono strade che una volta imboccate non consentono inversioni del senso di marcia; tuttavia non è più possibile restare fermi e lasciare questa giurisdizione in una perpetua situazione di precarietà e incertezza.

È noto che il libro bianco, pur in una sorprendente laconicità di accenti a fronte della complessità delle questioni in campo, ha segnato una direzione verso “forme giuridicamente evolute basate sul principio di unicità della giurisdizione penale e che prevedano di dotarsi, in tempo di pace, di organi specializzati nella materia penale militare incardinati nel sistema della giustizia ordinaria”.

È noto anche che vi sono forti resistenze che si oppongono a un tale disegno riformatore.

Non spetta a me in questa sede prendere posizione.

Noi operatori del diritto possiamo dare, se richiesti, solo indicazioni di tipo tecnico; le decisioni sono compito della politica, che deve assumersi le sue responsabilità, nel contemperamento dei contrapposti

interessi, il cui pur doveroso riconoscimento però non può paralizzare ogni iniziativa: si finirebbe con il morire d'inedia come l'asino di Buridano.

Giunto proprio oggi, insieme ad altri colleghi ed amici, al trentaquattresimo anno della mia esperienza in magistratura militare, mi riesce difficile non pensare a quante volte in tanti ci siamo impegnati, pur con toni ed accenti diversi ma sempre con intenti costruttivi, ad invocare un concreto impegno riformatore; e forte comincia ad essere, per dirla con José Saramago, il sapore amaro che si percepisce quando, con il trascorrere del tempo, affiora la consapevolezza che anche le poche cose sensate dette negli anni, in fin dei conti, non avranno alcuna importanza.

Mi auguro che questa visione pessimistica possa essere presto smentita.

ALLEGATI


Procura generale militare della Repubblica presso la Corte Militare di appello

01/01/2016 - 31/12/2016

	ATTIVITA'	TOT.
1	ATTINENTI A SENTENZE	813
a)	<i>comunicazioni alla P.G.M. attinenti a sentenze o altri provvedimenti</i>	597
	della C.M.A.	88
	del Tribunale militare di Verona	173
	del Tribunale militare di Roma	178
	del Tribunale militare di Napoli	138
	del T.M.S.	20
b)	<i>esame dei fascicoli</i>	139
	pervenuti dalla C.M.A.	131
	pervenuti dal T.M.S.	8
c)	<i>provvedimenti per le esecuzioni</i>	32
	carcerazioni	12
	scarcerazioni	2
	misure di sicurezza	11
	condono	2
	cumuli	0
	pene accessorie	5
	differimento pena	0
	reintegrazioni nel grado	0
d)	<i>revoche sospensive</i>	0
e)	<i>requisitorie, pareri e richieste varie</i>	9
f)	<i>esame preventivo e visto sugli atti</i>	36
2	IMPUGNAZIONI	8
	appelli	6
	ricorsi	2
	revisioni	0
3	AVOCAZIONI	0
	avocazioni delle indagini ai sensi dell'art. 372	0
	avocazioni delle indagini ai sensi degli artt. 409 c.3 e 412 c.2	0
4	PARTECIPAZIONI AD UDIENZE	96
	in Corte militare di appello dibattimentale	53
	in Corte militare di appello CC	35
	in TMS	8
	in sostituzione, ai sensi dell'art. 53 c. 3	0
5	ESECUZIONI	22
	pendenti	1
	sopravvenute	17
	esaurite	4
	rogatorie sopravvenute	0
	rogatorie esaurite	0

Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello


Comparazione anni 2015 -2016



Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

Dati Nazionali


Comparazione anni: 2015 - 2016



Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

Distinzione per ufficio


Comparazione anni: 2015 - 2016



Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

Flussi di lavoro - Distinzione per ufficio

Anno 2016



Flussi di lavoro - Dati Nazionali

Pendenti al 1/1/2016	795	Esauriti con rito speciale	16
Sopravvenuti noti	1030	Esauriti per competenza ad altra Autorità giudiziaria	67
Sopravvenuti ignoti	267	Altrimenti esauriti	60
Esauriti con richiesta di archiviazione	815	Pendenti al 31/12/2016	765
Esauriti con richiesta di giudizio ordinario	368		

Tempi medi di definizione dei procedimenti

Dati Nazionali

Tempi medi per la richiesta di rinvio a giudizio:


Anno 2015	Anno 2016
269 giorni	256 giorni

Tempi medi per la richiesta di archiviazione:


Anno 2015	Anno 2016
153 giorni	147 giorni

Tempi medi di definizione dei procedimenti distinti per ufficio

Richiesta di rinvio a giudizio (misura espressa in giorni)



Richiesta di archiviazione (misura espressa in giorni)



Procure Militari della Repubblica


	Numero complessivo delle iscrizioni nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (Mod. 45)		Procedimenti provenienti dal registro Mod. 45 successivamente iscritti nel registro generale notizie di reato (Mod. 21)	
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2016
Procura Militare di Verona	499	312	34	21
Procura Militare di Roma	609	823	13	10
Procura Militare di Napoli	1558	1181	53	35

Procedimenti con adozione di provvedimenti relativi alla giurisdizione

	Numero dei procedimenti trasmessi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria		Numero dei procedimenti trasmessi all'Autorità Giudiziaria Militare dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria	
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2016
Procura Militare di Verona	12	11	/	/
Procura Militare di Roma	40	37	/	/
Procura Militare di Napoli	20	12	/	1

Procure Militari della Repubblica

Numero complessivo degli anonimi pervenuti ed iscritti a mod. 46



Dato Nazionale del 2015: **623**

Dato Nazionale del 2016: **624**

Procedimenti scaturiti da segnalazioni anonime

Procura Militare di Verona

Titolo di reato	2015		2016	
	Noti	Ignoti	Noti	Ignoti
Acquisto o ritenzione di effetti militari	0	2	0	0
Diffamazione militare	0	3	0	0
Ingiuria ad inferiore	1	0	0	0
Insubordinazione con minaccia ed ingiuria	0	0	1	0
Peculato militare	0	0	4	0
Truffa militare	2	3	3	0
Violata consegna	0	0	1	0
TOTALE	3	8	9	0

Procura Militare di Roma

Titolo di reato	2015		2016	
	Noti	Ignoti	Noti	Ignoti
Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri	0	0	1	0
Diffamazione militare aggravata	1	1	3	1
Ingiuria ad inferiore	1	0	1	0
Peculato militare	0	1	1	0
Truffa militare	8	4	6	9
Violata consegna aggravata	0	0	1	0
TOTALE	10	6	13	10


Procura Militare di Napoli

Titolo di reato	2015		2016	
	Noti	Ignoti	Noti	Ignoti
Abbandono di posto	0	0	1	0
Diffamazione militare aggravata	0	0	0	1
Simulazione di infermità	0	0	2	0
Truffa militare	2	3	2	0
TOTALE	2	3	5	1

Militari iscritti nel registro degli indagati

Suddivisione per categorie

Confronto 2015 - 2016



	ANNO 2015	ANNO 2016
Aeronautica Militare	147	111
Arma dei Carabinieri	617	672
Esercito Italiano	447	412
Guardia di Finanza	139	152
Marina Militare	162	106
Altri	47	4
<i>Tot.</i>	1559	1457

Numero di militari iscritti nel registro degli indagati

Confronto 2015 2016

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE								
<i>Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina; possesso mezzi spionaggio</i>	1	0	0	1	0	0	1	1
<i>Offesa all'onore e al prestigio del presidente della repubblica</i>	1	0	0	0	0	0	1	0
<i>Procacciamento o rivelazione di notizie riservate</i>	0	0	1	0	1	0	2	0
<i>Vilipendio alla nazione italiana</i>	0	0	0	0	0	2	0	2
<i>Vilipendio della repubblica, istituzioni, forze armate</i>	0	0	1	1	1	3	2	4

REATI CONTRO LA PERSONA								
<i>Diffamazione</i>	15	20	33	49	29	12	77	81
<i>Ingiuria</i>	32	10	30	28	1	2	63	40
<i>Lesione personale</i>	3	3	3	17	1	1	7	21
<i>Lesione personale grave o gravissima</i>	2	1	1	0	1	0	4	1
<i>Minaccia</i>	6	2	11	10	1	0	18	12
<i>Percosse</i>	1	6	4	7	0	2	5	15

VERONA

ROMA

NAPOLI

TOTALE

2015 2016

2015 2016

2015 2016

2015 2016

REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA

<i>Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o servizio</i>	35	47	38	56	58	25	131	128
<i>Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di sentinella</i>	0	0	0	16	0	1	0	17
<i>Abuso nel lavoro nelle officine o in altri laboratori militari</i>	0	0	0	2	0	0	0	2
<i>Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri</i>	0	1	3	1	0	0	3	2
<i>Acquisto o ritenzione di effetti militari</i>	7	6	10	10	2	3	19	19
<i>Allontanamento illecito</i>	6	3	6	3	2	3	14	9
<i>Attività sediziosa</i>	0	0	2	0	0	0	2	0
<i>Danneggiamento colposo di edifici militari</i>	4	0	1	0	0	0	5	0
<i>Danneggiamento di edifici militari</i>	0	2	1	0	2	0	3	2
<i>Diserzione</i>	8	9	17	17	23	15	48	41
<i>Diserzione immediata</i>	4	0	0	0	0	0	4	0
<i>Disobbedienza</i>	26	14	14	26	17	10	57	50
<i>Distruzione colposa o deterioramento colposo di cose mobili militari</i>	192	132	21	19	19	0	232	151
<i>Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare</i>	3	4	5	7	23	6	31	17
<i>Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare</i>	6	1	13	14	24	21	43	36
<i>Distruzione o deterioramento di cose mobili militari</i>	2	13	102	87	19	25	123	125
<i>Distruzione o sabotaggio di opere militari</i>	0	0	2	0	1	0	3	0
<i>Divulgazione di notizie segrete o riservate</i>	0	0	0	2	3	2	3	4
<i>Forzata consegna</i>	2	1	1	4	1	2	4	7

VERONA

2015 2016

ROMA

2015 2016

NAPOLI

2015 2016

TOTALE

2015 2016

segue: REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA

<i>Insubordinazione con minaccia o ingiuria</i>	30	25	22	26	22	20	74	71
<i>Insubordinazione con violenza</i>	3	2	2	3	1	2	6	7
<i>Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile</i>	0	0	1	0	1	0	2	0
<i>Istigazione di militari a disobbedire alle leggi</i>	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare atti contrari ai propri doveri</i>	0	2	0	1	0	2	0	5
<i>Minaccia o ingiuria a un inferiore</i>	24	15	13	16	22	17	59	48
<i>Omessa esecuzione di un incarico</i>	0	0	0	1	0	1	0	2
<i>Omessa presentazione in servizio</i>	4	1	2	10	1	5	7	16
<i>Omesso impedimento di reati militari</i>	7	0	0	0	0	0	7	0
<i>Omesso uso di mezzi per limitare il danno in caso d'incendio</i>	0	0	2	4	0	0	2	4
<i>Omissione di soccorso o di protezione in caso di pericolo</i>	0	0	2	7	0	1	2	8
<i>Procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi a doveri del servizio militare</i>	0	0	1	1	27	21	28	22
<i>Procurata infermità per sottrarsi permanentemente al servizio militare</i>	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione</i>	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Simulazione d'infermità</i>	34	24	17	16	0	0	51	40
<i>Ubriachezza in servizio</i>	3	5	6	14	2	1	11	20
<i>Violazione o sottrazione di corrispondenza commessa dall'addetto servizio postale</i>	0	0	1	1	1	0	2	1
<i>Violenza contro un inferiore</i>	12	6	5	14	5	4	22	24

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016

REATI CONTRO IL PATRIMONIO O CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE								
<i>Appropriazione cose smarrite o avute per errore o caso fortuito</i>	2	2	1	1	0	0	3	3
<i>Appropriazione indebita</i>	2	0	3	3	0	0	5	3
<i>Collusione, peculato o delitti finanziari del militare della guardia di finanza</i>	7	7	1	8	5	4	13	19
<i>Furto d'uso o su cose di tenue valore o oggetti vestiario o equipaggiamento</i>	2	1	3	0	0	0	5	1
<i>Furto militare</i>	14	8	11	6	3	5	28	19
<i>Furto militare a danno dell'Amministrazione Militare</i>	2	0	1	1	3	8	6	9
<i>Malversazione a danno di militari</i>	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Peculato militare</i>	5	6	32	13	25	19	62	38
<i>Ricettazione</i>	0	0	0	3	2	0	2	3
<i>Truffa</i>	15	7	52	27	1	1	68	35
<i>Truffa a danno dell'Amministrazione Militare</i>	9	22	30	35	98	196	137	253

REATI DI FALSO								
<i>Falso in fogli di licenza, di via e simili</i>	1	1	0	0	3	3	4	4
<i>Usurpazione di decorazioni o distintivi militari</i>	0	0	1	11	4	0	5	11

C.P.M.G								
<i>Violenza di militari italiani contro privati nemici (art. 185 c.p.m.g.)</i>	0	0	43	0	0	0	43	0

TOTALE								
	532	412	572	600	455	445	1559	1457

**TIPOLOGIA DI REATI
SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELL’A.G.O.
PER I QUALI SONO STATI ADOTTATI NEL 2016
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI STATO
(EI, AM, MM e CC)**

TIPO DI REATO	NUMERO
Abuso d’ufficio	2
Accesso abusivo a sistema informatico	3
Appropriazione indebita	1
Associazione a delinquere	1
Atti sessuali con minorenne	1
Calunnia	1
Circonvenzione di incapace	1
Concussione e peculato	9
Contrabbando	1
Corruzione con atti contrari ai doveri d’ufficio	6
Danneggiamento	1
Detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio	2
Detenzione di materiale pedopornografico	4
Falsità ideologica/materiale commessa da PU in atto pubblico	16
Falsità materiale commessa da privato in atto pubblico	1
Favoreggiamento	2
Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e falsità in scrittura privata	1
Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona	3
Furto	9
Guida sotto l’influenza dell’alcool	34
Ingiuria e diffamazione	1
Lesioni personali	6
Maltrattamenti in famiglia	10
Minaccia a pubblico ufficiale	1
Minaccia contro PU aggravata, molestia e porto di armi/oggetti atti a offendere	4
Omicidio colposo	2
Omissione di soccorso	1
Produzione, traffico e detenzione di stupefacenti e sostanze psicotrope	1
Resistenza a PU aggravata e rifiuto di indicazioni sulla propria persona	1
Rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico	1
Tentata estorsione	1
Truffa - abuso d’ufficio	1
Violazione degli obblighi di assistenza familiare	1
Violazione di domicilio	1
Violenza sessuale	2

**PROCEDIMENTI PENALI DEFINITI NEL 2016
(GUARDIA DI FINANZA)**

Procedimenti per reati previsti dal C.P.M.P. e altre Leggi speciali (L.1383/41) innanzi all'A.G. Militare	Ufficiali	Personale I.S.A.F.
ARCHIVIAZIONE	4	/
ASSOLUZIONE	1	2
CONDANNE	/	11
PATTEGGIAMENTO	/	1
PROSCIoglimento	1	3
<u>TOTALE</u>	<u>6</u>	<u>17</u>

Procedimenti penali innanzi all'A.G. Ordinaria	Ufficiali	Pe.I.S.A.F.
A. Per reati contro la Pubblica Amministrazione		
ARCHIVIAZIONE	14	/
ASSOLUZIONE	/	11
CONDANNA	/	14
PATTEGGIAMENTO	/	4
PROSCIoglimento	1	4
<u>TOTALE</u>	<u>15</u>	<u>33</u>
B. Per altri reati		
ARCHIVIAZIONE	23	3
ASSOLUZIONE	3	52
CONDANNA	4	13
PATTEGGIAMENTO	/	5
PROSCIoglimento	6	45
<u>TOTALE</u>	<u>36</u>	<u>118</u>

SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE ALL'ESITO DEI PROCEDIMENTI PENALI

Innanzi all'A.G. Militare	Ufficiali	Pe.I.S.A.F.
SOSPENSIONE DISCIPLINARE	/	5
PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE	/	1
<u>TOTALE</u>	<u>0</u>	<u>6</u>
Innanzi all'A.G. Ordinaria	Ufficiali	Pe.I.S.A.F.
A. Per reati contro la Pubblica Amministrazione		
SOSPENSIONE DISCIPLINARE	1	/
PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE	/	6
<u>TOTALE</u>	<u>1</u>	<u>6</u>
B. Per altri reati		
RICHIAMO	1	/
CONSEGNA DI RIGORE	1	/
SOSPENSIONE DISCIPLINARE	1	2
PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE	2	4
ATTESA VALUTAZIONI DALLA SCALA GERARCHICA	3	/
INCHIESTA DI STATO IN CORSO	2	/
<u>TOTALE</u>	<u>10</u>	<u>6</u>

Fonte: Comando Generale della Guardia di Finanza

STATO DELL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PER CRIMINI DI GUERRA

1. LANGER Hermann

P.G.M. Roma - **Certosa di Farneta** - ergastolo

Data di irrevocabilità della sentenza: **19.10.2006**

- Emesso mandato di arresto europeo
- *Procura Generale Francoforte sul Meno, rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania*
- *L'A.G. tedesca ha rifiutato la consegna del condannato alla Repubblica Italiana*

2. STARK Wilhelm Karl

P.M. VR e successivamente P.G.M. Roma - **Monchio (MO) - Vallucchiole (AR)** - ergastolo

Data di irrevocabilità della sentenza: **02.12.2011**

- *Emesso mandato di arresto europeo*
- *Procura Generale di Monaco: comunica che è possibile effettuare la consegna solamente se il condannato la accetta per iscritto, dopo essere stato informato dei suoi diritti;*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania*

3. LUHMANN Alfred

P.M. VR e successivamente P.G.M. Roma - **Monchio (MO) - Vallucchiole (AR)** - ergastolo

- *Emesso mandato di arresto europeo*
- *Procura Generale di Stato di Celle, rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania*

4. KUSTERER Wilhelm Ernst

A) P.M. Verona – **Marzabotto** - ergastolo

Data di irrevocabilità della sentenza: **07.10.2008**

- *Emesso mandato di arresto europeo*
- *Procura Generale Karlsruhe: rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania*
- *Il Ministero della Giustizia italiano in data 12.11.2013 ha comunicato che l'autorità giudiziaria tedesca, con decreto in data 12.08.2013, ha dichiarato inammissibile l'esecuzione in Germania della pena.*

B) P.M. Roma - **San Terenzo - Vinca (MS)** - ergastolo

Data di irrevocabilità della sentenza: **05.07.2011**

- *Emesso mandato di arresto europeo*
- *Procura Generale di Karlsruhe: rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania*
- *Emesso decreto dalle autorità tedesche con cui si nega l'esecuzione della pena in Germania*

5. SOMMER Gerhard

P.M. Roma - **S. Anna di Stazzema** - ergastolo

Data di irrevocabilità della sentenza: **08.11.2007**

- *Emesso mandato di arresto europeo*
- *Procura Generale di Amburgo: rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania*

6. RISS Johann Robert

P.M. Roma - **Padule di Fucecchio (PT)** - ergastolo

Data di irrevocabilità della sentenza: **17.03.2013**

- *Emesso mandato di arresto europeo*
- *Procura Generale di Monaco di Baviera: rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania*
- *Emesso decreto dalle autorità tedesche con cui si nega l'esecuzione della pena in Germania*

7. STORK Alfred

P.M. Roma – **Cefalonia** - ergastolo

Data di irrevocabilità della sentenza: **14/10/2014**

- *Emesso mandato di arresto europeo*
- *Corrispondenza in corso con la Germania relativamente all'esecuzione del MAE;*

8. ODENWALD Helmut

P.G.M. Roma - **Monchio (MO) – Monte Morello e Vallucchio (AR)** – ergastolo

Data di irrevocabilità della sentenza: **11/07/2015**

- *Emesso mandato di arresto europeo*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania.*